



# COMUNE DI VERTOVA

*Provincia di Bergamo*

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N° 5 del 30/01/2023

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2023 - CONFERMA ALIQUOTE

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **trenta** del mese di **Gennaio** alle ore **20:30**, nell'Auditorium del Centro Culturale G. Testori, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
GUALDI ORLANDO	Sindaco	SI	
MUTTI MARCO	Consigliere	SI	
GRASSI SERGIO	Consigliere	SI	
BONFANTI MARIA CRISTINA	Consigliere	SI	
GRASSI MIRKO	Consigliere	SI	
PAGANESSI ELIO	Consigliere	SI	
ZANINONI MARCO	Consigliere	SI	
BRIGNOLI ROBERTO	Consigliere	SI	
CABRINI ELENA	Consigliere	SI	
DONINI MARCO	Consigliere	SI	
RAMPINELLI ROSA MARIA GRAZIA	Consigliere	SI	
CAGNONI MIRKO	Consigliere	SI	
PAGANESSI PIETRO LUIGI	Consigliere	SI	

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco Bergamelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Orlando Gualdi** nella sua qualità di Sindaco ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

## **OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2023 - CONFERMA ALIQUOTE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante.

Considerato che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confermare le aliquote deliberate per l'anno 2020 e confermarle anche per l'anno 2023;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

Vista la propria deliberazione di CC n° 15 del 29/05/2020 con la quale si erano definite le seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;

- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,30 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,30 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,00 per mille in quanto comune montano
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,30 per mille.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) adottato con deliberazione e n.24 del 30/09/2020;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

**Con voti:**

**favorevoli n. 8**

**contrari n. 0**

**astenuti n. 2 (Rampinelli e Paganessi Pietro)**

## **D E L I B E R A**

- Di confermare nell'anno 2023 le aliquote deliberate per l'anno 2020 come di seguito riportato:
  - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille; (dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione);
  - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
  - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
  - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,30 per mille;
  - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,30 per mille;
  - 6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,00 per mille;
  - 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,30 per mille.
  
- di stabilire la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi

le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019.

- di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2023 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;
- di dare atto che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Orlando Gualdi  
*Firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Francesco Bergamelli  
*Firmato digitalmente*